

REP 14521/14



IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE

in persona del Giudice dott. Riccardo Rosetti, ha emesso la seguente

ORDINANZA ex art. 702-bis c.p.c.

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 11816/2014 r.g., riservata in decisione all'udienza del 16 luglio 2014, e vertente

tra

Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica, in persona del Segretario e legale rappresentante p.t., procuratrice speciale di *Fois Laura e Maitan Gianni*, quali genitori esercenti la potestà sul minore *Maitan Pietro*, elettivamente domiciliato in Ciampino (Roma), Viale del lavoro n. 31, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Gerardi che la rappresenta e difende in giudizio per delega a margine del ricorso;

ricorrente

e

ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Fiammetta Lorenzetti dell'Avvocatura comunale ed elettivamente domiciliato *ex lege* presso gli Uffici siti in Roma via del Tempio di Giove n. 21 in ragione di procura generale alle liti;

resistente ~~contumace~~

Fatto e diritto

RM

Luca Coscioni

Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato il giorno 25.2.2014 l'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica, in persona del Segretario e legale rappresentante p.t., procuratrice speciale di Fois Laura e Maitan Gianni, quali genitori esercenti la potestà, ha dedotto che Maitan Pietro, ragazzo disabile, avrebbe subito una discriminazione ai sensi dell'articolo 2, comma 3, legge n. 67 del 2006 in occasione della visita presso la scuola media Giovanni XXIII sita in Roma, Viale delle Medaglie d'Oro n. 419/g in data 6.2.2013 e della iscrizione presso lo stesso istituto. La parte ricorrente ha chiesto accertarsi detta discriminazione, ordinarsi la cessazione del comportamento discriminatorio, condannarsi Roma Capitale a risarcire il danno non patrimoniale subito da Pietro Maitan e disporsi la pubblicazione della sentenza.

Fissata l'udienza di comparizione, Roma Capitale, in persona del Sindaco p.t., si è costituita in giudizio contestando la domanda e chiedendone l'integrale rigetto.

All'udienza del 16.7.2014, il Giudice ha riservato la decisione.

È incontestato tra le parti che l'istituto scolastico Giovanni XXIII non è munito di accessi fruibili da persone disabili ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. 104 del 1992, persone che, come Pietro Maitan, siano costrette a muoversi su una sedia a rotelle.

In proposito la prospettazione di parte ricorrente risulta confermata dalla relazione dell'Ufficio tecnico del Comune allegata sub n. 2 agli atti di Roma Capitale.

Per Pietro Maitan tale inadeguatezza strutturale dell'edificio ha comportato la necessità di ritirare l'iscrizione e un serio disagio emotivo nel giorno stabilito per la visita all'istituto, quando il ragazzo rimase per più di un'ora in fondo alle scale senza poter seguire i compagni nelle attività previste in quella giornata di accoglienza per gli alunni provenienti dalla scuola elementare. In proposito va rilevato come Pietro Maitan fosse lì perché desideroso di iscriversi, su conforme scelta dei genitori, nella scuola vicino casa e già scelta da molti amici.

L'impossibilità per Pietro Maitan di accedere quel giorno alla scuola e, poi, di fatto quella di frequentarla e di confermare l'iscrizione già chiesta in via telematica configurano senza dubbio discriminazione indiretta ai sensi dell'articolo dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 67 del 2006. A Pietro Maitan non è stato consentito ciò che è stato consentito ai compagni, in ragione della sua disabilità.

In senso contrario non vale rilevare, come pure sostenuto da Roma capitale, che si tratta di un edificio vecchio e destinato a civile abitazione, atteso che non ricorre alcuna deroga alla disciplina in materia; disciplina che da tempo impone agli enti locali di adeguare ogni edificio scolastico previa rimozione delle barriere architettoniche (in tal senso si vedano l'art. 28 l. 118/1971, l'art. 18 d.P.R. 384/1978, l'art. 23 d.P.R. 503 del 1996 nonché la legge 11.1.1996, n. 23). D'altra parte, come si comprende dalle stesse relazioni allegate dal Comune alla sua difesa, interventi di adeguamento sono possibili anche senza imporre modifiche strutturali incompatibili con la natura dell'edificio e in proposito gli Uffici tecnici in passato hanno chiesto finanziamenti mai disposti.

Ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge contro la discriminazione invocata da parte ricorrente va, dunque, ordinato a Roma Capitale di eseguire con ogni urgenza interventi volti a consentire ai disabili privi della possibilità di camminare l'accesso alla Scuola e la permanenza per l'attività didattica al piano terra dell'edificio: in particolare dovrà essere realizzato un ingresso da Via Lucilio previa sistemazione di uno scivolo dall'ingresso al marciapiede, la predisposizione di posto auto dedicato, la realizzazione di un bagno adeguato al piano terra, l'adeguamento dell'arredamento, dei sussidi didattici e delle attrezzature necessarie e ogni altra opera necessaria a consentire l'accesso e l'uscita di alunni disabili e normodotati dall'ufficio scolastico garantendo condizioni di sicurezza.

Ai sensi dell'articolo 28, comma 5, d.lgs. 150 del 2011 nelle ipotesi di discriminazione è consentita la liquidazione del pregiudizio anche non patrimoniale.

La parte ricorrente ha chiesto la liquidazione di una somma pari ad euro 20.000,00 allegando la sofferenza psichica del ragazzo derivante dal non poter partecipare a quella giornata di accoglienza con i compagni, il disagio costituito dalla necessità di ritirare l'iscrizione della scuola inizialmente prescelta e dal dover frequentare altra scuola molto lontana dall'abitazione. I primi due profili di pregiudizio appaiono evidenti già in ragione dei fatti incontestati tra le parti. Il 6.2.2013 Pietro Maitan rimase ai piedi delle scale perché impedito dalle barriere architettoniche e ciò risulta accertato a prescindere dalle ricostruzioni in parte differenti offerte dalla madre del ragazzo e dalle professoresse della scuola circa le rispettive condotte in quella mattina. La sofferenza del ragazzo rimasto fuori dalla scuola è apprezzabile in base a presunzioni semplici. Allo stesso modo risulta riconducibile al persistere delle barriere architettoniche la decisione dei genitori di ritirare

Armando Pini

l'iscrizione con conseguente impossibilità di frequentare le scuole medie in quella scuola e con gli amici.

Il terzo profilo di pregiudizio lamentato da parte ricorrente, e cioè l'aver dovuto scegliere una scuola lontana da casa con conseguenti faticosi trasferimenti, non risulta, invece, riconducibile alla vicenda in questione atteso che nelle immediate vicinanze della abitazione del ragazzo e comunque nel quartiere, sono reperibili altre scuole medie prive di barriere architettoniche e frequentate da ragazzi disabili.

Così delimitato il danno risarcibile, appare equa una liquidazione pari alla somma di euro 7.000,00 ad oggi rivalutata.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Riccardo Rosetti, definitivamente pronunciando:

accoglie il ricorso e, per l'effetto:

- **dichiara** che la mancata rimozione delle barriere architettoniche presso la Scuola media Giovanni XXIII sita in Roma, Viale delle Medaglie d'Oro n. 419/g costituisce discriminazione indiretta ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 67/2006 in danno di Maitan Pietro;


- **ordina** a Roma Capitale, in persona del Sindaco p.t. di eseguire con ogni urgenza interventi volti a consentire in ogni caso ai disabili privi della possibilità di camminare l'accesso alla predetta Scuola così come la permanenza per l'attività didattica al piano terra dell'edificio: in particolare dovrà essere realizzato un ingresso da Via Lucilio previa sistemazione di uno scivolo dall'ingresso al marciapiede, la predisposizione di posto auto dedicato, la realizzazione di un bagno adeguato al piano terra, l'adeguamento dell'arredamento, dei sussidi didattici e delle attrezzature necessarie e ogni altra opera necessaria a consentire l'accesso e l'uscita di alunni disabili e normodotati dall'ufficio scolastico garantendo per tutti condizioni di sicurezza;

- **condanna** Roma Capitale, in persona del Sindaco p.t., al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, nei confronti di Maitan Pietro e per esso ai genitori esercenti la potestà, rappresentati dalla Associazione ricorrente, la somma di euro 7.000,00 oltre interessi legali dalla presente pronuncia fino al saldo effettivo;

- **condanna** Roma Capitale, in persona del Sindaco p.t., a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate in euro 1.800,00 per compensi legali oltre accessori come per legge.

Si comunichi.

Così deciso, in Roma, il 21 luglio 2014

TRIBUNALE DI ROMA
Ced. 22.7.14


Il Giudice
Riccardo Rosetti
